



**FBA**

Fondo Banche Assicurazioni

***Avviso 3/2023***

***Piani individuali per lavoratori soggetti ad intervento straordinario di integrazione salariale***

# 1 SEZIONE GENERALE

## 1.1 ATTIVITÀ FINANZIABILI

- 1.1.1 Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante Piani individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.1.2 Il legislatore con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha stabilito che *“Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a) , b) e c) , e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.”*
- 1.1.3 L'Avviso rimarrà aperto fino al **26 luglio 2024**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

## 1.2 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 1.2.1 I destinatari delle attività formative previste nei Piani formativi presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- 1.2.2 Con decreto interministeriale del 14 marzo 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito le modalità e i criteri di reintegro degli importi di cui al punto 1.1.2 per le annualità 2022 e 2023 ai Fondi interprofessionali. Il decreto prevede che con tali risorse si possano finanziare unicamente Avvisi, quindi secondo le modalità del conto collettivo, per *“... percorsi di incremento delle professionalità rivolti a lavoratori destinatari di trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro e finalizzate a favorire il mantenimento del livello di occupazione dell'impresa...”*.

Le uniche categorie di lavoratori coinvolgibili in tali percorsi formativi sono:

- a) Lavoratori/ci in cassa integrazione ordinaria (art. 11 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148);
- b) Lavoratori/ci in cassa integrazione straordinaria (art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148);
- c) Lavoratori/trici dipendenti di aziende che hanno attivato gli interventi di integrazione salariale erogati dai Fondi bilaterali di solidarietà (art. 30 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).

### 1.3 RISORSE FINANZIARIE

- 1.3.1 La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € **7.757.835,00** (sette milioni, settecentocinquantasettemila e ottocentotrentacinque, 00 euro).
- 1.3.2 Potranno essere presentate solamente domande di finanziamento che non superino il valore delle risorse disponibili per l'Avviso.
- 1.3.3 Le domande di finanziamento presentate sull'Avviso 3/2023 non concorrono al raggiungimento del limite di finanziamento massimo annuale per impresa (cfr. punto 1 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*). Le aziende che hanno optato per il Conto Individuale, per presentare una domanda di finanziamento, non devono aver necessariamente impegnato le proprie risorse, così come indicato al punto 5 del *Vademecum operativo del Conto Individuale*.
- 1.3.4 In caso di esaurimento della somma disponibile, di cui al punto 1.3.1, prima della naturale scadenza, la chiusura anticipata dell'Avviso viene comunicata con la pubblicazione sul sito di FBA.

### 1.4 AIUTI DI STATO

- 1.4.1 Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come aiuti di stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti *de minimis*, oppure il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014, relativo agli aiuti destinati alla formazione, o le loro successive revisioni.
- 1.4.2 Le Imprese che optano per il Regolamento (UE) N. 651/2014 devono indicare quale sia l'effetto di incentivazione che il finanziamento consente loro di conseguire (cfr. punto 1.5) e non possono imputare al Piano formativo le attività e le spese relative a:
- a) corsi organizzati per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (cfr. punto 1.6);
  - b) corsi di formazione per dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
- 1.4.3 Le imprese in difficoltà (come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 art. 2, punto 18) possono presentare domande di finanziamento esclusivamente utilizzando il regime *de minimis* (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione). Con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà, per le imprese del settore creditizio gli indicatori di cui all'art. 2, punto 18) lettera e) del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono sostituiti dall'art. 32, par. 4 della Direttiva 2014/59/UE e dalla pertinente normativa nazionale che ne ha recepito i contenuti.
- 1.4.4 Per approfondimenti si rimanda al testo integrale dei Regolamenti (UE) sopra citati.

### 1.5 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

- 1.5.1 All'atto della presentazione di ciascuna domanda di finanziamento in regime di aiuti alla formazione (Regolamento (UE) n. 651/2014) occorre indicare quale delle seguenti tipologie di effetto di incentivazione si otterrà grazie all'eventuale concessione del finanziamento:
- a) aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività;

- b) aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
- c) riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

1.5.2 Nella domanda di finanziamento occorre descrivere brevemente come l'aiuto permetterà di ottenere l'effetto di incentivazione. Si deve inoltre allegare alla domanda di finanziamento una relazione più dettagliata, redatta su carta intestata del soggetto presentatore e debitamente sottoscritta, che descriva quantitativamente gli effetti di incentivazione del finanziamento, ad esempio dettagliando quali corsi ed edizioni verrebbero erogati anche in sua assenza e quali solo se venisse concesso, oppure indicando l'importo che verrebbe speso per le attività formative senza di esso e quello che verrebbe speso in caso di concessione.

## 1.6 FORMAZIONE

1.6.1 In base alle linee guida dettate dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, «*la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile*».

1.6.2 I percorsi formativi presenti nei piani formativi devono rispondere ai requisiti di cui art. 3 (commi 3 e 4) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 142 del 2 agosto 2022. I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere il rilascio di un'attestazione di trasparenza, validazione o certificazione dei risultati di apprendimento in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

1.6.3 La formazione obbligatoria è compresa nelle seguenti tematiche ed è finanziata se esplicitamente prevista tra le Parti nell'accordo sindacale (cfr. punto 1.9) e solamente in caso di utilizzo del regime d'aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 1407/2013):

- a) Testo unico sulla sicurezza (art. 37 D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
- b) Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relativamente ai soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsti nella Parte IV, Titolo 1, articolo 86 (cfr. Allegato 1).

1.6.4 I corsi di formazione e aggiornamento previsti dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 non sono ritenuti di formazione obbligatoria qualora erogati ai seguenti soggetti:

- a) imprese di assicurazione e riassicurazione;
- b) intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, Intermediari Finanziari e Poste Italiane) del RUI (Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).

## 1.7 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

1.7.1 Le domande di finanziamento possono essere presentate, a partire dal **13 novembre 2023**, esclusivamente on-line, accedendo alla sezione *Presentazione* nella propria area riservata della

piattaforma S.I.G.A. 2.0 <https://gestioneavvisi.fondofba.it/siga/>.

## 1.8 SOGGETTI PRESENTATORI

- 1.8.1 Requisito indispensabile affinché un'impresa possa essere coinvolta in una domanda di finanziamento presentata a valere sul presente Avviso è essere aderente al Fondo alla data di pubblicazione dell'Avviso.
- 1.8.2 I Soggetti Presentatori devono risultare aderenti a FBA per tutta la durata del Piano, fino alla sua rendicontazione.
- 1.8.3 Possono presentare domande di finanziamento esclusivamente le singole imprese per i propri dipendenti.

## 1.9 ACCORDO SINDACALE

- 1.9.1 Ciascuna domanda di finanziamento deve essere accompagnata da un accordo sindacale sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.
- 1.9.2 La presentazione dell'accordo sindacale viene effettuata prima della presentazione delle domande di finanziamento stesse.
- 1.9.3 In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative a livello territoriale delle organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.
- 1.9.4 Per i Gruppi, gli Accordi possono essere sottoscritti con le delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, a condizione che siano costituiti a livello di Gruppo appositi organismi paritetici sulla formazione e che questi abbiano condiviso il progetto formativo, ovvero sulla base di accordi sottoscritti nell'ambito dei medesimi organismi paritetici sulla formazione (cfr. Accordo tra le Parti Sociali del 15 marzo 2016). Un accordo sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo deve dichiarare l'esistenza dell'organismo paritetico sulla formazione.
- 1.9.5 Qualsiasi tipologia di accordo deve riportare:
  - a) nome dell'Avviso;
  - b) luogo e data di sottoscrizione;
  - c) denominazione del soggetto presentatore;
  - d) attività formative relative alle tematiche di formazione obbligatoria, se previste;
  - e) numero dei partecipanti alle attività formative coerente con i destinatari di trattamenti di integrazione salariale di cui al punto 1.2.2 del presente Avviso.
- 1.9.6 All'accordo sindacale deve essere allegata documentazione comprovante l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale elencati al punto 1.2.2 del presente Avviso. L'assenza di tale

documentazione comporterà la non ammissibilità dell'accordo sindacale.

1.9.7 L'accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione dell'Avviso e prima della presentazione delle domande di finanziamento. Inoltre, deve riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

- a) nominativo completo del firmatario;
- b) struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
- c) livello di rappresentanza datoriale o sindacale.

1.9.8 L'accordo sindacale deve prevedere una verifica finale con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte. Il verbale della verifica finale, sottoscritto dall'impresa e dalle OO.SS. secondo quanto previsto dai punti precedenti, dovrà essere allegato al rendiconto finale.

## **1.10 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

1.10.1 Il Fondo comunica l'esito delle attività di ammissibilità e valutazione al soggetto presentatore.

1.10.2 Le imprese non iscritte agli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS, del COVIP o della CONSOB che richiedano finanziamenti superiori ad € 150.000,00, saranno sottoposte alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, decorso il termine di 30 giorni dall'interrogazione della Banca Dati Antimafia senza che pervenga l'informazione antimafia, si potrà procedere alla concessione del finanziamento sottoponendola alla condizione che essa verrà risolta ove successivamente pervenga esito interdittivo delle verifiche antimafia. L'erogazione del finanziamento rimane sospesa fino alla ricezione della informazione antimafia, salvo presentazione di idonea garanzia fidejussoria.

## **1.11 OBBLIGHI PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI**

1.11.1 Gli obblighi per la gestione dei Piani formativi sono precisati nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo - Avviso 3/2023*, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

## **2 PIANI INDIVIDUALI**

### **2.1 DEFINIZIONE DI PIANI INDIVIDUALI**

2.1.1 Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani Individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.

2.1.2 Per Piano formativo individuale si intende un singolo corso previsto dalla domanda di finanziamento.

2.1.3 Una domanda di finanziamento può includere più Piani formativi.

2.1.4 Sono ammissibili attività di formazione realizzate con modalità formative in presenza, a distanza e *blended*.

- 2.1.5 Non sono ammissibili attività di formazione realizzate con la modalità del training on the job.
- 2.1.6 Un Piano può prevedere più partecipanti. Non c'è un numero massimo di lavoratori della medesima impresa che possono partecipare allo stesso corso, nelle stesse date e negli stessi orari.

## 2.2 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

- 2.2.1 Per le imprese non iscritte agli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS, del COVIP o della CONSOB, non sono ammissibili domande di finanziamento con valore superiore a € 150.000,00.
- 2.2.2 Per tutte le altre imprese, l'importo massimo richiedibile con una singola domanda di finanziamento è € 2.000.000,00.

## 2.3 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 2.3.1 Le imprese possono iniziare le attività formative successivamente all'approvazione della domanda di finanziamento da parte del Fondo.
- 2.3.2 Le attività formative devono concludersi entro la data di rendicontazione del Piano (punto 2.7.2).

## 2.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

- 2.4.1 La presentazione dell'accordo sindacale (il quale deve essere coerente con quanto indicato al punto 1.9) è propedeutica alla presentazione delle domande di finanziamento.
- 2.4.2 Affinché le domande siano ammissibili a finanziamento, il soggetto presentatore è tenuto a fornire al Fondo le seguenti informazioni:
- a) denominazione del soggetto erogatore (solo uno per ogni domanda di finanziamento);
  - b) documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti al soggetto erogatore (*Vademecum operativo del Conto Collettivo - Avviso 3/2023*);
  - c) contratto o scheda di iscrizione al corso in cui sia evidente l'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore. Il contratto/scheda di iscrizione deve contenere chiara indicazione del numero di discenti in formazione, del corso che sarà erogato e del costo unitario. Contratti "quadro" privi di queste indicazioni non saranno ritenuti ammissibili;
  - d) importo del finanziamento richiesto a FBA, che non può essere maggiore dell'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore;
  - e) dichiarazione con firma digitale sull'eventuale presenza nella Lista Deggendorf;
  - f) indicazione del regime di aiuti di stato prescelto (*de minimis* o Aiuti alla formazione). Se il Regime d'aiuti è Aiuti alla formazione (Regolamento UE 651/2014), il soggetto presentatore deve indicare l'effetto di incentivazione e inserire le informazioni relative (cfr. punto 1.5).
- 2.4.3 Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Vademecum operativo del Conto Collettivo - Avviso 3/2023*.

## 2.5 AMMISSIBILITÀ

- 2.5.1 Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 1.8, 1.9 e 2.4 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 2.4.
- 2.5.2 La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 1.8, 1.9 e 2.4 costituisce motivo di esclusione della domanda.
- 2.5.3 Ai soggetti presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili viene comunicato il motivo di esclusione.

## 2.6 VALUTAZIONE

- 2.6.1 I Piani risultati ammissibili verranno sottoposti alla valutazione di merito dei requisiti minimi previsti dal presente Avviso, secondo i seguenti criteri:
- a) idoneità dei requisiti del soggetto erogatore;
  - b) coerenza tra le attività formative previste e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore;
  - c) coerenza tra l'importo del finanziamento richiesto a FBA e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore.

## 2.7 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

- 2.7.1 L'erogazione dei finanziamenti è subordinata al rispetto di quanto indicato nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo – Avviso 3/2023* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.
- 2.7.2 Entro il **25 ottobre 2024**, a pena di revoca del finanziamento, il soggetto presentatore deve rendicontare le domande di finanziamento secondo le modalità descritte nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo – Avviso 3/2023*.

## 3 ALTRE INFORMAZIONI

### 3.1 ALLEGATI

- 3.1.1 Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante del presente Avviso:
- a) *Vademecum operativo del Conto Collettivo - Avviso 2/2023*;
  - b) Estratto del Regolamento IVASS 40-2018;
  - c) Verbali di accordo 15.03.2016 e 29.03.2018.

### 3.2 DISPOSIZIONI FINALI

- 3.2.1 I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione e gestione delle domande di finanziamento sono utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della



relativa procedura di valutazione e a scopi di statistica e comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

- 3.2.2 I dati del finanziamento sono pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)* istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAI)* del *Ministero dello Sviluppo Economico*.
- 3.2.3 A tal fine, il finanziamento concesso ad ogni singola impresa è identificato nel *Registro* da uno specifico "Codice Concessione RNA-COR".

### 3.3 ALTRE INFORMAZIONI

- 3.3.1 Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: [www.fondofba.it](http://www.fondofba.it).
- 3.3.2 Il responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Massimo Di Biagio (posta elettronica: [info@fondofba.it](mailto:info@fondofba.it); tel. 06.3264831). I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.

### 3.4 CONTATTI

- 3.4.1 Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare l'Area Valutazione e Monitoraggio all'indirizzo: [avviso32023@fondofba.it](mailto:avviso32023@fondofba.it).

### 3.5 PRIVACY

- 3.5.1 Fondo Banche Assicurazioni adotta tutte le misure per garantire la protezione dei dati personali in adempimento della normativa europea di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché della normativa italiana conseguente.
- 3.5.2 L'informativa è disponibile sul sito di Fondo Banche Assicurazioni all'indirizzo <https://gestioneavvisi.fondofba.it/docs/infoPrivacy.pdf>

Data di approvazione del C.d.A.: 28/09/2023

Data di pubblicazione: 12/10/2023